Disegno di legge concernente

"Legge di stabilità provinciale 2027"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Illustri Consiglieri,

Si espongono di seguito i singoli contenuti delle disposizioni del disegno di legge.

CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI PROVINCIALI

Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

La proposta normativa è volta a prorogare, per l'anno d'imposta 2027:

- *l'esenzione per tutti i soggetti passivi aventi un imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF non superiore a 30.000 euro;*
- *la detrazione d'imposta pari a € 246 per ciascun figlio a carico, in proporzione alla quota ed ai mesi di carico, per i soggetti passivi con imponibile non superiore a € 50.000;*
- *l'incremento d'aliquota di 0,50 punti percentuali (dall'1,23% all'1,73%) per la quota di reddito imponibile eccedente la soglia di 50.000 euro.*

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 2 - Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

La proposta normativa è volta a estendere la riduzione dell'aliquota IRAP di 0,68 punti percentuali prevista per i soggetti che applicano contratti integrativi territoriali o aziendali, che contengono almeno un elemento retributivo territoriale o aziendale aggiuntivo di natura monetaria regolarmente erogato, anche ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2027.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 3 - Applicazione dell'esenzione per veicoli con potenza fino a 80 kw prevista dall'articolo 2 del

decreto legge 17 settembre 2026, n. 162 (Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale)

La proposta normativa è volta a prevedere l'applicazione anche nel territorio della Provincia, previo accordo con lo Stato, dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica introdotta dal legislatore statale con il decreto legge n. 162 del 2026, per veicoli con potenza fino a 80 kw.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relative alla tassa automobilistica provinciale

La proposta normativa è volta a prevedere, per il 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per autobus e autosnodati, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, autotreni, autoarticolati e mezzi d'opera. Si prevede, inoltre, che gli autoveicoli aventi massa complessiva superiore a sei tonnellate, siano esentati dal pagamento della tassa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per il trasporto di cose.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale di contabilità 1979.

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE, NONCHÉ DI PERSONALE SCOLASTICO E FINANZIAMENTO DELLE SCUOLE EQUIPARATE

Art. 5 - Limiti di spesa per il personale provinciale e abrogazione di una disposizione connessa

Con la disposizione in oggetto si definiscono i nuovi limiti massimi di spesa per il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto scuola, per il triennio 2027-2029. Si abroga contestualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'articolo 6 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 recante i limiti di spesa per il personale provinciale con riguardo al triennio 2026 -2028.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 6 - Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva per il triennio contrattuale 2028-2030

Con la proposta normativa sono stanziate le risorse necessarie per il rinnovo dei CCPL per il

triennio contrattuale 2028-2030, per tutto il personale cui si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997 nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Comma 1: La proposta normativa prevede l'inserimento di una disposizione transitoria finalizzata a gestire la prima applicazione del nuovo ordinamento professionale approvato in data 12 gennaio 2026 ed accompagnare efficacemente la fase di transizione verso il nuovo sistema di classificazione. Al fine di valorizzare concretamente il patrimonio di esperienza e le competenze maturate dai dipendenti, si introduce quindi la possibilità per la Provincia di attivare procedure selettive o comparative per le progressioni di carriera tra aree diverse e all'interno dei livelli della medesima area, esclusivamente riservate al personale di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento professionale.

Comma 2: Al fine di razionalizzare la spesa ed efficientare le attività di reclutamento, si prevede che i bandi di concorso indetti negli anni 2027 e 2028 per il reclutamento di dirigenti di ruolo, possano prevedere una graduatoria finale di soggetti idonei, sino ad un massimo di due posizioni ulteriori a quella messa a bando, da poter utilizzare per l'attribuzione di incarichi dirigenziali.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 8 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

La proposta normativa interviene sui requisiti per la nomina di direttore dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, eliminando la previsione per cui il direttore possa essere scelto tra i dirigenti della Provincia solo se in possesso di almeno cinque anni di anzianità in detta qualifica. Resta fermo il necessario possesso di comprovate competenze di direzione tecnica e amministrativa e di adeguata qualificazione nella materia di protezione ambientale, al pari di quanto previsto per i soggetti esterni.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 9 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2023)

La proposta normativa prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2029, della durata (attualmente fissata sino al 31 dicembre 2027) dell'unità di missione strategica istituita dalla legge provinciale n. 20 del 2022. Tale disposizione si rende necessaria per allineare l'architettura organizzativa provinciale alle tempistiche effettive del ciclo di vita dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC). Sebbene la scadenza naturale per il raggiungimento dei target e delle milestone di natura fisica e realizzativa sia, in via generale, decorsa nel 2026, il completamento del ciclo amministrativo, contabile e le connesse attività di verifica si protrarranno fisiologicamente negli anni successivi.

La norma si pone in coerenza con quanto disposto a livello statale dal Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione", convertito con modificazioni dalla L. 20 aprile 2026, n. 50 che all'art. 1, comma 2 precisa che i soggetti attuatori espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi connessi con l'attuazione del PNRR. Il Decreto, inoltre, dispone all'art. 2 la proroga fino al 31 dicembre 2029 della Struttura e delle Unità di Missione PNRR centrali, con cui l'ente territoriale deve interfacciarsi nell'importante e complessa fase di chiusura degli interventi, assicurando continuità amministrativa.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 10 - Misure per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola primaria

La norma prevede l'indizione di un concorso straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente su posti comuni, di lingua straniera, di sostegno e di didattica differenziata Montessori nella scuola primaria. Il concorso è indetto nel periodo di vigenza delle graduatorie d'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2027-2030 sulla base del fabbisogno stimato, tenendo conto dell'andamento della popolazione studentesca, delle previsioni relative al collocamento a riposo del personale e della programmazione dell'offerta formativa.

Il concorso è riservato al personale che ha prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di presentazione delle domande stabilita dal bando, almeno tre anni di servizio di insegnamento nelle istituzioni scolastiche provinciali o nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di cui uno sullo specifico posto per cui intende partecipare, che è iscritto nelle graduatorie dell'istituto della provincia di Trento valide per il triennio scolastico 2027-2030 e che è in possesso degli ulteriori requisiti previsti specificamente dalla norma per la tipologia di posto per cui il candidato concorre.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 11 - Misure per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente per l'insegnamento della religione cattolica

La proposta normativa prevede l'indizione, entro l'anno scolastico 2027-2028, di un concorso straordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per l'insegnamento della religione cattolica, tenendo conto dell'andamento della popolazione studentesca, delle previsioni relative al collocamento a riposo del personale e della programmazione dell'offerta formativa. Il concorso è riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale sulla scuola 2006 per il personale docente di religione cattolica e che ha prestato, negli otto anni scolastici precedenti alla data di presentazione delle domande stabilita dal bando, almeno tre anni di servizio

di insegnamento della religione cattolica. Il fabbisogno di posti, l'ordine e il grado di scuola, nonché gli ulteriori titoli valutabili ai fini del concorso sono individuati d'intesa tra la Provincia e l'ordinario diocesano di Trento.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 12 - Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Con la proposta normativa si integrano i finanziamenti previsti per le scuole equiparate per le spese di organizzazione, comprese quelle di consulenza pedagogico-didattica e amministrativa, quelle per l'aggiornamento del personale insegnante, quelle per la formazione in ordine alla normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro del personale in servizio presso le scuole, quelle per la prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, quelle per il miglioramento dell'efficienza del servizio e quelle relative all'attività di ricerca, innovazione e sperimentazione. Si prevede in particolare un'integrazione dei finanziamenti a partire dall'anno 2026-2027, con un'ulteriore integrazione una tantum per il solo anno scolastico 2026-2027.

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.

CAPO TERZO - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO E OPERE PUBBLICHE

Art. 13 - Misure per contrastare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro

La proposta normativa introduce due misure volte a contrastare il disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, semplificando il reperimento di alloggi per i lavoratori in prossimità del luogo di lavoro e favorendo l'attrazione di lavoratori qualificati sul territorio provinciale.

La prima misura proposta, riconducibile nell'ambito dei servizi di interesse economico generale disciplinati dalla decisione (UE) 2025/2630, è volta a sostenere gli enti senza scopo di lucro che acquistano e ristrutturano ovvero ristrutturano immobili, a condizione che tali immobili vengano dati in locazione a lavoratori dipendenti ad un canone calmierato rispetto ai prezzi di mercato della zona ove è prestata l'attività lavorativa, e assicurando che l'ente non realizzi profitto dall'operazione.

La seconda misura è volta, da una parte, a rendere più attrattivo l'inserimento nel tessuto produttivo provinciale di profili professionali qualificati e, dall'altra, a favorire la permanenza sul territorio di lavoratori specializzati – con particolare riguardo ai giovani laureati. Si prevedono quindi forme di incentivazione economica rivolte ai lavoratori qualificati del settore privato che trasferiscono e mantengono la propria residenza sul territorio provinciale, per lavorare sul medesimo territorio, nonché ai giovani laureati, impiegati nel settore privato provinciale, che decidono di mantenere, o trasferire e mantenere, la propria residenza in Provincia di Trento.

La disciplina di dettaglio sarà dettata con deliberazioni della Giunta provinciale.

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 14 - Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)

La norma inserisce l'articolo 33 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese, al fine di tutelare le imprese i cui crediti, derivanti da interventi eseguiti su immobili di proprietà di Trentino Sviluppo e afferenti al fondo di cui all'articolo 33 della medesima legge, sono rimasti insoluti a seguito dell'assoggettamento a liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale dell'impresa conduttrice dei suddetti immobili. L'intervento mitiga le perdite economiche subite dalle ditte esecutrici e riconosce al contempo il valore degli interventi di miglioria, manutenzione o ammodernamento che restano incorporati nel patrimonio immobiliare della società, secondo i criteri attuativi che saranno definiti dalla Giunta provinciale.

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

La proposta normativa è volta a prevedere la possibilità di riconoscere anche in relazione agli investimenti sulla realizzazione di impianti per la produzione di neve artificiale, nonché ammodernamento e ampliamento di impianti esistenti, contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa, nei limiti previsti dall'articolo 55, comma 12, del regolamento (UE) n. 651/2014 relativo agli "Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali", in alternativa alla possibilità di concedere contributi secondo il regime ordinario che, nei limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea per le misure di incentivazione alle PMI che operano nelle stazioni di mercato, contempla aiuti fino al 50% della spesa ammessa. Tale possibilità è già prevista per:
- la realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché per il potenziamento e l'ammodernamento di quelli esistenti;
- la realizzazione di opere accessorie agli impianti a fune, compreso il loro ampliamento, ammodernamento e riconversione;
- la realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento tecnico;
- la realizzazione di nuove piste da sci e delle relative opere accessorie, ampliamento e miglioramento delle caratteristiche delle medesime, nonché per la realizzazione di centri per lo sci di fondo.

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 16 - Modificazione dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

La proposta normativa intende dare continuità, anche per l'anno 2027, al meccanismo di rinegoziazione delle condizioni contrattuali introdotto dall'articolo 35 della legge provinciale n. 6 del 2022, al fine di intervenire sulla situazione di squilibrio contrattuale creatasi a seguito delle gravi perturbazioni del mercato globale verificatesi a decorrere dall'anno 2022 e protrattasi negli anni successivi. La proposta, in particolare, dispone che la misura stessa si applichi anche per l'anno 2027, garantendo in questo modo la possibilità di dare ulteriore corso ai contratti in essere mantenendo inalterato l'equilibrio sinallagmatico perturbato dagli eventi descritti. Ciò, a garanzia della qualità delle prestazioni acquisite dall'amministrazione in esito alla stipulazione dei contratti nel rispetto della posizione dell'operatore economico gravemente alterata rispetto all'originaria formulazione dell'offerta. Si conferma che l'applicazione della norma è esclusa per i contratti i cui bandi o lettere d'invito sono successivi al 15 settembre 2023 (data di efficacia della l.p. n. 9 del 2023, che recepisce il nuovo codice dei contratti pubblici), ai quali si applicano le disposizioni del suddetto codice.

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 17 - Inserimento dell'articolo 39 undecies nella legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Con la proposta normativa si prevede la costituzione di un'agenzia, dotata di autonomia amministrativa e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del polo ospedaliero universitario trentino, diretta dal Commissario straordinario. All'Agenzia saranno assegnate le risorse per la realizzazione dell'opera, oltre a eventuali somme destinate al suo funzionamento, e la medesima potrà essere articolata in più servizi, nel numero massimo di due, secondo quanto previsto dall'atto organizzativo. Una volta terminata la realizzazione del polo ospedaliero universitario trentino, l'Agenzia sarà soppressa secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta provinciale.

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.

CAPO QUARTO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE, FAMILIARI E CULTURALI

Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico)

Con la proposta normativa si introduce la possibilità per la Provincia di riconoscere un contributo in favore di medici e altri professionisti di area sanitaria dipendenti dell'Azienda sanitaria universitaria

integrata del Trentino e di medici di medicina generale convenzionati a tempo indeterminato con il Servizio sanitario provinciale che intendono svolgere periodi di formazione clinica e pratica avanzata presso ospedali universitari o centri di eccellenza. Il riferimento è alla cosiddetta clinical fellowship che permette di approfondire competenze pratiche, diagnostiche o chirurgiche (nel caso di medici) in ambiti specifici combinando l'attività assistenziale di cura ai pazienti con la partecipazione a progetti di ricerca, insegnamento e attività di reparto. Si ritiene che tale misura, oltre a contribuire alla promozione della qualità dell'assistenza offerta dal servizio sanitario provinciale, incentivando l'incremento di conoscenze e tecniche avanzate, possa costituire una leva di retention dei professionisti occupati nel sistema sanitario provinciale. A fronte dell'erogazione del contributo i beneficiari si impegnano a prestare servizio nell'ambito del servizio sanitario provinciale per un periodo definito con deliberazione della Giunta provinciale in misura non superiore a cinque anni. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i requisiti dei beneficiari, i criteri per la concessione del contributo, le modalità per l'erogazione del contributo, i casi di decadenza e i casi di restituzione del medesimo, nonché ogni altro aspetto necessario per l'attuazione della norma.

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 19 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) e di disposizioni connesse

La proposta normativa è volta a prevedere, dal 1° gennaio 2027, l'estensione del contributo per l'abbattimento delle tariffe a carico delle famiglie per i servizi educativi e conciliativi per la prima infanzia, già prevista per il primo e per il secondo figlio, a tutti i figli appartenenti al nucleo familiare, fatta eccezione per quelli che usufruiscono dell'assegno di natalità per la nascita o adozione del terzo figlio. Si prevede inoltre la concessione del medesimo contributo anche in favore dei nuclei familiari che trasferiscono la residenza sul territorio provinciale per motivi di lavoro.

Contestualmente, con la proposta normativa si prevede che la c.d. quota incrementale dell'assegno di natalità sia riconosciuta solo fino al 31 dicembre 2026.

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.

Art. 20 - Integrazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

La proposta normativa intende strutturare stabilmente nell'ordinamento provinciale la valorizzazione della memoria della catastrofe di Stava, avvenuta il 19 luglio 1985, che ha rappresentato una tragedia che ha colpito la val di Fiemme e il Trentino, ma che ha avuto, per la sua gravità, un rilievo di carattere nazionale ed internazionale. Riconoscendo il valore culturale, storico e civico della memoria della catastrofe e al fine di realizzare iniziative e progettualità di valorizzazione di tale

memoria, si prevede che la Provincia sostenga le attività culturali, espositive e formative, con l'obiettivo di trasmettere la conoscenza dei fatti, la promozione della cultura della sicurezza del territorio e la valorizzazione della documentazione conservata. Le iniziative e le azioni riguardanti la memoria della catastrofe di Stava verranno progettate anche attraverso il supporto della Fondazione Museo storico del Trentino e in collaborazione con gli enti rappresentativi dei familiari delle vittime e delle comunità colpite dalla catastrofe.

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale di contabilità 1979.

CAPO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Disposizioni generali in materia di aiuti di Stato

Si prevede che le misure introdotte da questo disegno di legge siano attuate nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

La norma proposta dà copertura finanziaria alle precedenti disposizioni normative.

Art. 23 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Ai sensi dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118 del 2011 la disposizione procede al riconoscimento dei debiti fuori bilancio individuati nell'apposita tabella.

Art. 24 - Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Trento, 6 novembre 2026

IL PRESIDENTE
dott. Maurizio Fugatti